



***COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO
PROVINCIA DI PAVIA***

***REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI INTERNI***

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 13/03/1995

Testo coordinato ed aggiornato con le modificato introdotte con:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 23/02/1996
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 19/05/1998
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 29/02/2000
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 23/02/2001
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 27/12/2002
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 20/01/2005
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 21/12/2010
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 15/07/2011

INDICE

Art. 1 – Istituzione della tassa	Pag. 3
Art. 2 – Servizio di Nettezza urbana	Pag. 3
Art. 3 – Contenuto del Regolamento.....	Pag. 3
Art. 4 – Il funzionario responsabile	Pag. 3
Art. 5 – Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabile della Tassa	Pag. 3
Art. 6 – Costo complessivo del servizio	Pag. 3
Art. 7 – Esclusione dalla tassa	Pag. 4
Art. 8 – Locali ed area tassabili con superficie ridotta	Pag. 5
Art. 9 – Riduzione delle tariffe	Pag. 4
Art. 9 bis – Rifiuti speciali assimilati agli urbani	Pag. 7
Art. 10 – Agevolazioni fiscali	Pag. 8
Art. 11 – Commisurazione della tassa	Pag. 8
Art. 12 – Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio.....	Pag. 8
Art. 13 - Classi di contribuenza	Pag. 9
Art 14 – Tassa giornaliera di smaltimento	Pag. 10
Art. 15 – Denunce	Pag. 11
Art. 16 – Decorrenza della tassa	Pag. 11
Art. 17 – Mezzi di controllo	Pag. 12
Art. 18 – Sanzioni	Pag. 12
Art. 19 – Accertamento, riscossione e contenzioso	Pag. 12
Art. 20 – Disposizioni transitorie e finali	Pag. 12

ART. 1 – ISTITUZIONE DELLA TASSA

(articolo modificato dalla delibera C.C. n. 17/98)

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, *ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g), del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22*, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.
2. *I rifiuti speciali sono quelli indicati nell'allegata tabella "A" che fa parte integrante del regolamento comunale per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti.*

ART. 2 – SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

1. Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dall'apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 8 del DPR 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D.Lgs- 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini della applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).

ART. 3 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati per l'applicazione del tributo.

ART. 4 - IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Della suddetta nomina è data comunicazione alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze entro sessanta giorni dalla designazione.

ART. 5 - PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuata dal citato Decreto Legislativo 507/1993 – capo III.
2. Per gli alloggi ammobiliati affittati in modo saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.
3. Il Comune quale ente impositore non è soggetto passivo del tributo per i locali ed aree adibite ad ufficio e servizi comunali.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di una attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

ART. 6 – PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO

(articolo abrogato dalla delibera C.C. n. 2/96)

ART. 6 – COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

(articolo introdotto dalla delibera C.C. n. 2/96)

1. Al fine della determinazione del costo d'esercizio, è dedotto dal costo complessivo del servizio di nettezza urbana, così come individuato dall'art. 61 del D. Lgs. n. 507/93, un importo pari al 10% a titolo di costo per lo spazzamento dei rifiuti solidi urbani.

ART. 7 - ESCLUSIONI DALLA TASSA

(articolo modificato dalla delibera C.C. n. 2/96)

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
 - parti comuni di condominio di cui all'art. 117 del Codice Civile che non possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62 del D.Lgs. 507/1993;
 - la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di utenze (gas, acqua, luce);
 - fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio od immobile;
 - balconi e terrazze scoperte;
 - edifici o loro parti adibiti a qualsiasi culto nonchè locali strettamente connessi all'attività del culto.
3. Per eventuali situazioni non contemplate nel precedente comma si utilizzano criteri di analogia.
4. *comma abrogato*
5. *comma abrogato*
6. La mancata indicazione della causa di esclusione nella denuncia comporta l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente che può tuttavia produrla anche successivamente con diritto a sgravio o restituzione del tributo a far tempo dal verificarsi dalla causa di esclusione stessa.

ART 8 - LOCALI ED AREE TASSABILI CON SUPERFICIE RIDOTTA

(articolo modificato dalla delibera C.C. n. 2/96)

(articolo modificato dalla delibera C.C. n. 30/11)

1. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali, tossici e nocivi, e qualora non risulti possibile quantificare la superficie non tassabile in aree che presuppongano comunque la presenza umana, sono individuate le seguenti tipologie di attività soggette alla riduzione percentuale della superficie complessiva di applicazione del tributo nelle misure sotto indicate, nel rispetto delle norme vigenti:

CATEG..	DESCRIZIONE	Riduzione %
B2	Commercio ingrosso magazzino. Esposizione	28
E2	Stabilimenti industriali e artigianali con capannoni produttivi	
	Carrozzerie. Autofficine. Elettrauto	79
	Attività industriali	36
	Attività artigianali	47
B1	Campeggi, distributori carburanti	52
E3	Botteghe artigiane (falegnami, idraulici parrucchieri, lavanderie)	56
A4	Depositi di stoccaggio	31

2. La tassa non è dovuta per l'occupazione o la detenzione di aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, mentre è dovuta per l'occupazione di aree scoperte pertinenziali o accessorie ad altri immobili, sempre che tali aree siano suscettibili di produrre rifiuti.

1. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.
2. Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originale, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo; è fatto salvo il disposto dell'art. 66 comma 6 del D.LGS. 507/1993.

ART. 9 - RIDUZIONI DELLE TARIFFE

(articolo modificato dalla delibera C.C. n. 11/97, dalla delibera C.C n. 8/2000, dalla delibera C.C. n. 10/2001, dalla delibera C.C. n. 60/2002, dalla delibera C.C. n. 3/2005, dalla delibera C.C. n.68/10 e) dalla delibera C.C. n.30/11)

1. La tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sotto indicata nel caso di:
 - 1) *abitazione con unico occupante (residente), salvo accertamento da parte del Comune: 30%
Si precisa, inoltre, che tale riduzione non viene concessa:*
 - a) *in presenza di abitazioni occupate (anche saltuariamente) da un'unica persona che non risulti residente in questo Comune;*
 - b) *in presenza di un'unica persona occupante e residente ma con l'esistenza di badante, colf o altra persona convivente, domiciliata o dimorante nella stessa abitazione, anche se non registrata anagraficamente (ovvero pur essendo registrata anagraficamente con proprio nucleo familiare, di fatto occupa i locali della medesima abitazione);*
 - c) *in presenza di un'unica persona occupante e residente nell'abitazione (quindi con proprio unico nucleo familiare) ma con assolvimento della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani per l'intero stabile occupato, ove risultano registrati anagraficamente anche altri separati nuclei familiari che non assolvono la Tassa in oggetto;*
 - d) *per altri immobili siti nel Comune, in aggiunta all'abitazione propria ed alle relative pertinenze, per i quali la persona, unica occupante, eventualmente provveda all'assolvimento della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani.*
 - 2) *agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 10%*

- 3) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale (*dimostrando altresì l'assolvimento della Tassa dei Rifiuti Solidi Urbani per detti locali*) e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune : 20%;
- 4) utenti che, versando nelle circostanze di cui al *precedente punto 3* del presente articolo risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: 20%;
- 5) Locali non adibiti ad abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 15%
- 6) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art.67, punto 2) del D.Lgs. 507/1993: 10%;
- 7) *scuole pubbliche, di ogni ordine e grado, presenti sul territorio comunale: 80%*
- 8) Tutti i soggetti che hanno aderito o aderiranno alle campagne di sensibilizzazione proposte dall'Amministrazione Comunale di Travacò Siccomario per la produzione di "compost" potranno beneficiare di una riduzione della Tarsu pari al 10%. L'entità di tale riduzione potrà essere adeguata periodicamente all'occorrenza, previa verifica, ad opera dell'organo esecutivo in seguito a modifiche delle condizioni del servizio che rendessero necessaria una ridefinizione della disciplina.

I requisiti per il riconoscimento del diritto alla riduzione saranno così disciplinati:

- A) I soggetti devono essere in possesso di un Composter certificato o devono dimostrare la possibilità di effettuare il compostaggio naturale con procedure idonee; sarà cura del Comune di accertare la congruità e regolarità del metodo con le forme che la Giunta Comunale riterrà di prevedere deliberandone i criteri di attuazione. I soggetti devono inoltre aver seguito il corso pratico di compostaggio organizzato dal Comune di Travacò Siccomario o da Enti delegati dal Comune ed essere in possesso del relativo attestato di partecipazione.
Tutti coloro che risultino in possesso di titoli di studio, qualifiche o esercitino impieghi od occupazioni tali da permettere di poter conoscere il corretto uso del Composter, non sono obbligati a seguire il corso e possono beneficiare della riduzione tariffaria , previa la necessaria presentazione di questi titoli ed il conseguente ed opportuno esame da parte degli organi competenti preposti. Tutti coloro che non siano in possesso dell'attestato di partecipazione possono, al fine di ottenere la riduzione tariffaria, presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi e nei modi previsti dal D.P.R. n. 445/2000, ove dichiarino di aver partecipato a tutte le lezioni del corso e di possedere l'effettiva conoscenza della materia e dell'utilizzo del Composter.
- B) I soggetti di cui al punto A), devono presentare richiesta di riduzione all'ufficio Tributi entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui si entra in possesso dei requisiti suesposti, a condizione di aver già attivato la procedura per la formazione del compost nel comune di Travacò Siccomario, tramite la separazione del rifiuto umido dal secco e relativa trasformazione concretamente avviata. Nella fase transitoria di applicazione delle modifiche regolamentari, rientrano nel diritto al beneficio anche coloro i quali hanno partecipato al corso organizzato nel 2010 dal Comune e sono in possesso del relativo attestato; conservano il titolo al diritto alla riduzione in vista dell'attuazione del compostaggio. La riduzione avrà decorso dalla data di effettiva attuazione della procedura.

La richiesta di riduzione risulta valida anche per gli anni successivi a quello di presentazione, senza ulteriori formalità, sempre che non intervengano modificazioni tali da variare o precludere il diritto al beneficio.

C) La riduzione spetta al nucleo familiare dell'avente diritto ed intestatario della posizione Tarsu, ed è valevole per un solo nucleo familiare ovvero per un'unica posizione contributiva.

Il beneficio, pur riconosciuto al nucleo familiare dell'avente diritto, non si trasmette nel caso in cui l'avente diritto venga a mancare (esempio decesso, emigrazione ecc.).

La riduzione non spetta se l'avente diritto non è residente nel territorio comunale.

La riduzione viene accordata quale beneficio per la minore produzione di rifiuto urbano grazie alla trasformazione del rifiuto umido in compost e pertanto può essere riconosciuta solamente alle categorie imponibili che sono in grado di produrre abitualmente rifiuto umido.

Il Comune si riserva di effettuare, presso gli utenti, periodici controlli, anche a campione, al fine di accertare il possesso effettivo dei requisiti, l'utilizzo del composte e lo svolgimento della procedura di compostaggio. Nel caso di verifiche negative, il beneficio della riduzione sarà cancellato e quanto concesso fino al momento della verifica sarà recuperato nella tassazione dell'anno successivo.

2. Le riduzioni di cui al precedente comma 1, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

3. Le predette riduzioni sono applicate a partire dall'anno successivo a quello della denuncia; è fatto salvo il disposto dell'art. 66 comma 6, dei D.Lgs. 507/1993 *in merito ai tempi, ai modi ed agli effetti della denuncia del venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti commi.*

4. Più riduzioni della tassa previste dal presente Regolamento riconducibili a medesimi locali e aree scoperte sono cumulabili fino al limite massimo del *35% del tributo dovuto.*

Art. 9 bis – RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

(articolo modificato dalla delibera C.C. n. 30/11)

1) Secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 152/2006 (Decreto ambientale), si sancisce quanto segue:

- Sono rifiuti speciali quelli derivanti da attività agricole, da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, da attività commerciali e di servizio, come stabilisce l'art. 184, comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006;

- Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano in aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con le seguenti superfici:

- Superfici di vendita superiori a 450 mq. nei comuni con meno di 10.000 abitanti;
- Superfici di vendita superiori a 750 mq. nei comuni con più di 10.000 abitanti;

(art. 195, comma 2, lett. e), quinto periodo, del D. Lgs. n. 152/2006);

- Ai rifiuti che saranno dichiarati assimilati verrà applicata una nuova tariffazione, secondo regole fissate dal Regolamento comunale, come disciplinato dall'art. 8, nel rispetto dei criteri dettati dal art. 195, comma 2, lett. e), secondo, terzo e quarto periodo, del D. Lgs. n. 152/2006;

- La stessa tariffazione non si applica, e non si applica neppure la Tarsu, per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulta documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio al recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati (art. 195, comma 2, lett. e), sesto periodo, del D. Lgs. n. 152/2006.

- 2) Per quanto riguarda l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, nelle more della completa attuazione delle disposizioni da emanarsi, ai sensi dell' art. 195, comma 2, lett. e), del D. Lgs. n. 152/2006, e successive modificazioni ed integrazioni, da parte dello Stato, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni vigenti (vedi Tab. A).
- 3) Alle aziende che si impegnano concretamente, mediante soggetti autorizzati, a garantire il riciclo dei propri rifiuti assimilati agli urbani, si applicheranno i seguenti coefficienti di riduzione della Tarsu:

fino a kg. 10.000	10%
Da kg. 10.001 fino a kg. 15.000	15%
Da kg. 15.001 fino a kg. 20.000	20%
Da kg. 20.001 fino a kg. 25.000	25%
Oltre kg. 25.000	30%

Per ottenere la detrazione le aziende dovranno presentare all'ufficio Tributi, entro il 20 gennaio di ciascun anno, apposita richiesta, corredata dalla necessaria documentazione riferita all'anno precedente:

- Copie dei formulari dei rifiuti e del MUD, riportanti la natura e la quantità dei rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno d'imposta precedente;
- Attestazione del soggetto a cui tali rifiuti sono stati affidati, con la specificazione delle modalità osservate per il recupero e della loro conformità alla normativa vigente in tema di tutela ambientale.
- Copie delle ricevute di pagamento della tassa dell'anno precedente.

ART. 10 – AGEVOLAZIONI SPECIALI

1. In applicazione dell'art. 67 del D.Lgs 507/1993 sono stabilite le seguenti agevolazioni:
 - esenzione totale limitatamente alle abitazioni occupate da persone in condizioni socioeconomiche particolarmente disagiate attestate dal settore servizi sociali;
 - esenzione totale per locali ed aree delle associazioni senza fine di lucro specificatamente destinati a finalità di rilievo sociale e culturale;

2. L'esenzione è concessa dalla Giunta comunale su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto ed è applicata a partire dall'anno successivo a quello della denuncia.

Il Comune può in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti ai fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le agevolazioni.

L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.

Allorché queste vengano a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quelle in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio.

In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 76 dei D.Lgs. 507/1993.

3. Le esenzioni suddette sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART. 11 - COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa a norma del comma 1 dell'art. 65 del D.lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonchè al costo dello smaltimento, determinato a norma dell'art. 61 del predetto Decreto Legislativo.
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano a 1 metro quadrato.
3. Ai fini dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio e al mappale asservito all'edificio in base alle planimetrie catastali.

ART. 12 - APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. La tassa è dovuta per l'occupazione e la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento dei servizi di smaltimento rifiuti (art. 8 DPR n. 915/1982).
Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso alla abitazione ed al fabbricato.
2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area perimetrata di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:
 - in misura pari al 90% della tariffa, se la distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 500 mt.
3. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto nella misura pari al 90% della tariffa, a norma del comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/1993.
4. Le condizioni previste al precedente comma 3 al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante formale e motivata diffida dell'utente al gestore del servizio di nettezza urbana ed ai competenti uffici comunali attestante situazioni di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio.
Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, sempre che ne sia stata verificata la sussistenza attraverso idonei accertamenti da parte del funzionario responsabile, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.
5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un terzo e la frequenza di raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.
6. La riduzione di cui al presente comma, qualora dovuta, è computata in relazione ai bimestri di mancato o irregolare svolgimento del servizio.

ART. 13 - CLASSI DI CONTRIBUENZA

(articolo modificato dalla delibera C.C. n. 2/96 e dalla delibera C.C. n. 8/2000)

1. comma abrogato

2. *A decorrere dall'1/01/2000, in applicazione del disposto dell'art. 68, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993, i locali e le aree tassabili sono classificate nelle seguenti categorie e sottocategorie secondo il loro uso e destinazione:*

- A) Locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad istituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiale militare.**
- A1: *Enti pubblici (economici e non), istituti ed associazioni religiose, sportive, culturali e varie.*
- A2: *Cinema, teatri, musei, archivi e biblioteche.*
- A3: *Scuole pubbliche e private di ogni genere e grado.*
- A4: *Depositi di stoccaggio ecc.*
- B) Complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, nonché aree ricreative turistiche, quali campeggi, stabilimenti balneari ed analoghi complessi attrezzati.**
- B1: *Campeggi, distributori di carburante, ecc*
- B2: *Complessi commerciali all'ingrosso, magazzini, esposizioni, autosaloni, autorimesse.*
- C) Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri.**
- C1: *Abitazioni civili;*
- C2: *Alberghi, pensioni e locande senza ristorante.*
- C3: *Ospedali, convitti, case di cura e riposo.*
- D) Locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da cui alle lettere B) C) ed F), nonché circoli sportivi e ricreativi vari.**
- D1: *Uffici pubblici e privati, agenzie varie, studi professionali vari, banche e istituti di credito ecc.*
- D2: *Ambulatori, poliambulatorii, studi medici vari e veterinari, estetista, palestre massaggi, fitness ecc.*
- D3: *Discoteche, night club, sale da ballo, sale da gioco e circoli vari.*
- E) Locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale, o di commercio al dettaglio di beni non deperibili (ferma restando l'intassabilità delle superfici di lavorazione industriale e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani).**
- E1: *Esercizi commerciali ovvero negozi di beni durevoli (abbigliamento vario, cartoleria, libreria, farmacia, ferramenta, edicola, plurilicenze e altri beni durevoli.)*
- E2: *Stabilimenti industriali, artigianali con capannoni di produzione, autofficine, carrozzerie, elettrauto, ecc.*
- E3: *Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, ecc).*
- F) Locali ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili (ferma restando l'intassabilità delle superfici produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani).**

- F1: Negozi alimentari o locali ed aree di vendita alimentari (pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari vari, plurilicenze alimentari e/o miste), supermercati.*
- F2: Negozi alimentari o locali ed aree di vendita alimentari (ortofrutta, pescheria, uova, ecc.), di vendita fiori e piante ed altri beni ad alta deperibilità.*
- F3: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, bar, caffè, pasticceria, locali di ritrovo pubblici.*

Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

ART. 14 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

(articolo modificato dalla delibera C.C. n. 2/1996)

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate di servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. *E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.*
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorati dell'importo percentuale del 50%.
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolta con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 dei D.L.gs. 507/1993.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazioni o che non comportano il pagamento della TOSAP, l'obbligo di denuncia è assolto con il versamento diretto senza la complicazione del modulo di cui al comma 4.
6. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi ed accessori.
7. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale in quanto compatibili.

ART. 15 – DENUNCE

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.L.gs 507/1993, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione.
La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
2. Entro il termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
4. La denuncia deve contenere:
 - l'indicazione del codice fiscale;
 - cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza,

- per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, il relativo scopo sociale od istituzionale, la sede gli elementi indicativi dei rappresentanti legali;
 - l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
 - la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
 - la provenienza;
 - la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

ART. 16 - DECORRENZA DELLA TASSA

1. La tassa, ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993, è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.
5. Le variazioni consequenziali al verificarsi, nel corso dell'anno, di modificazioni delle condizioni di tassabilità diverse da quelle previste agli artt. 8 e 9 del presente regolamento, hanno efficacia dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la variazione è stata presentata.
6. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.
7. In merito agli altri rimborsi si rimanda a quanto disposto dall'art. 75 del D.Lgs. n. 507/1993.

ART. 17 - MEZZI DI CONTROLLO

1. Al fine del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superficie imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 76 del D. Lgs. n. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto legislativo stesso.
2. Il potere di accesso è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

ART. 18 – SANZIONI

(articolo modificato dalla delibera C.C. n. 8/2000)

1. *Le sanzioni relative alla T.A.R.S.U. sono determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, nelle misure indicate con la deliberazione C.C. n. 46 del 29/10/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, recepite ed approvate dalla deliberazione di C.C. n. 6 del 25/03/1999*
2. *comma abrogato*

ART. 19 - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

(articolo modificato dalla delibera C.C. n. 8/2000)

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall' art. 72 del D. Lgs. 507/1993 .
Ibis. L'accertamento con adesione, per quanto concerne il tributo de quo, è disciplinato dalle disposizioni contenute nel Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali, approvato con deliberazione C.C. n. 55 del 26/11/1998, esecutiva.
2. La variazione dell'ammontare della tassa dovuta al cambio di categoria, o alla variazione della tariffa non comporta l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.
3. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D.Lgs 31.12.1992, n. 546, è disciplinato alla stregua dell'art.63 del DPR 28.01.1988, n.43 e dell'art. 20 del DPR 26.10.1972. n. 638 e successive modificazioni.

ART. 20 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.
E' fatta salva l'applicazione in via transitoria delle previgenti norme, come previsto dagli art. 79 e 80 del D.Lgs. 507/1993 e le diverse decorrenze stabilite dalle medesime disposizioni in sede di prima applicazione della nuova disciplina.
2. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 07.08.1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
3. Il presente regolamento, divenuto esecutivo a norma di legge, sarà inviato entro trenta giorni alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze a norma del comma 3 dell'art. 68 del D.lgs. n. 507/1993.

Tabella "A"

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI

- Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso civile abitazioni e similari (uffici, mense, ecc) come previsto nei punti a) e b), comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 22/97;
- Rifiuti di carta, cartoni e similari;
- Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- Imballaggi primari;
- Imballaggi secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
- Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;
- Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- Paglia e prodotti di paglia;
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;

- Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci, e juta;
- Feltri e tessuti non tessili;
- Pelle e similpelle;
- Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali come camere d'aria e copertoni;
- Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- Imbottiture, isolanti termici e acustici costituite da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi elastici e minerali e simili;
- Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e similari);
- Frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati;
- Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- Manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- Nastri adesivi;
- Cavi e materiale elettrico in genere;
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- Scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorate anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivati dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e similari;
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc) anche derivati da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e similari), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- Accessori per l'informatica.